

Avvocato - Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita -
Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza - Indebita gestione di
somme - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n.
126

Pone in essere una condotta contraria agli artt. 5,6,7, 8 e 41 c.d.f.,
il professionista che, in violazione dei doveri di probità, dignità,
decoro, lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza, consenta ad un
soggetto non abilitato l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato
presso il proprio studio e che trattenga somme di denaro dei clienti
senza renderne conto né provvedendo alla restituzione. (Accoglie
parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 19 aprile
2008).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 14 ottobre 2008, n. 126